



U.O. SERVIZIO ASSICURATIVO PROVINCIALE

DATA: 17/01/2017

DELIBERA N. 10

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI TUTELA LEGALE PER I DIPENDENTI DELL'AZIENDA USL DI FERRARA AI SENSI DEGLI ARTT.25 E 26 DEI VIGENTI CCNLL. AREA DIRIGENZA E COMPARTO DEL SSN.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore della U.O. Servizio Assicurativo Provinciale che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali formali e di legittimità del presente provvedimento di cui e' di seguito trascritto integralmente il testo:

« Richiamati:

- l'art 25 del CC.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 8/6/2000 e l'art.25 del C.C.N.L. Dirigenza sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa sottoscritto in data 8/6/2000 intitolati "Patrocinio legale";
- l'art.26 del C.C.N.L. Comparto Sanità sottoscritto in data 20/9/2001 intitolato "Patrocinio legale" che recitano:

L'Azienda, nella tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente/dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente/dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato.

In caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1 che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente/dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente/dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

Visti:

- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.2079 del 23/12/2013 "Approvazione del Programma Regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie";

- la Determinazione n.11664 del 20/7/2016 del Direttore Generale Cura della

Persona, salute e Welfare della Regione Emilia Romagna ad oggetto "Programma regionale gestione diretta dei sinistri in sanità. Procedure e modalità operative relative al rimborso delle spese legali con oneri a carico della Regione Emilia Romagna";

- la nota prot. n.66076 del 3/11/2016 con la quale l'Azienda Usl di Ferrara ha richiesto alla Regione Emilia Romagna l'avvio al Programma regionale per la Prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile approvato con delibera di Giunta Regionale n.2079/2013 a partire dall'1/1/2017,

Ritenuto pertanto, in considerazione dell'avvio del sistema di autogestione a partire dall'1/1/2017 e visto il termine finale di scadenza al 31/12/2016 della polizza aziendale di responsabilità civile terzi, a cui facevano carico le spese legali di difesa in sede civile e penale dei dipendenti dell'Azienda Usl di Ferrara sottoposti a procedimenti giudiziari per responsabilità professionale sanitaria per ragioni d'ufficio, di garantire agli stessi l'applicazione dell'istituto del patrocinio legale secondo le condizioni previste agli artt.25 e 26 dei citati vigenti CCNLL Dirigenza e Comparto del SSN;

Visto l'atto deliberativo n. 9 del 17.01.2017 di questa Azienda Usl di Ferrara con il quale è stato approvato l'avviso pubblico inerente la formazione di un unico elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi per la difesa del personale dell'Azienda Usl di Ferrara e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara in applicazione dell'istituto del patrocinio legale ai sensi della vigente contrattazione collettiva nonché per la difesa dell'Azienda Usl di Ferrara per il contenzioso in materia di responsabilità professionale sanitaria;

Preso atto che nel suddetto avviso, schema di domanda e convenzione si richiede agli avvocati che ne faranno domanda, l'impegno al rispetto delle norme del regolamento di tutela legale dell'Azienda sanitaria a cui appartengono i dipendenti dai quali riceveranno incarichi di rappresentanza e difesa in sede giudiziaria per ragioni d'ufficio;

Ritenuto infatti opportuno regolamentare l'applicazione dell'istituto del patrocinio legale all'interno dell'Azienda Usl di Ferrara, stabilendo principi, regole, adempimenti a carico dell'Azienda Usl di Ferrara e dei propri dipendenti onde consentire l'applicazione concreta del suddetto istituto alla luce dell'avvio del sistema dell'autogestione per tutti i casi di malpractice sanitaria che potranno vederli coinvolti in sede giudiziaria nonché comunque, in senso ampio, per gli altri tipi di procedimenti giudiziari che potranno vederli coinvolti per ragioni d'ufficio, qualora ne sussistano i presupposti ai sensi di legge;

Dato atto che il Regolamento di tutela legale per i dipendenti dell'Azienda Usl di Ferrara cui al presente provvedimento è stato oggetto di informativa sindacale in riunioni con l'Area Comparto il 10.01.2017, con l'SPTA l'11.01.2017 e con l'Area Medica il 12.01.2017;

Ritenuto pertanto di approvare il regolamento di tutela legale per i dipendenti dell'Azienda Usl di Ferrara, quale parte integrante e sostanziale del presente atto e relativi schemi allegati allo stesso, anch'essi parti integranti e sostanziali del presente atto anche al fine di consentire di completare e dare attuazione alla procedura di avvio dell'avviso atto alla formazione dell'elenco unico dei difensori sopracitato;

Dato atto:

- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza.

»

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore della U.O. proponente.

Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell'art. 3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni esprimono parere favorevole.

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, in applicazione degli artt 25 e 26 dei

vigenti CCNNL Dirigenza e Comparto del SSN, il regolamento di tutela legale per i dipendenti dell'Azienda Usl di Ferrara, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto e relativi schemi allegati allo stesso, anch'essi parti integranti e sostanziali del presente atto, anche al fine di consentire di completare e dare attuazione alla procedura di avvio dell'avviso atto alla formazione dell'elenco unico dei difensori sopracitato;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.

3) di dare atto che il suddetto regolamento di tutela legale e relativi schemi allegati quale parte integrante e sostanziale dello stesso verranno posti in pubblicazione nella Sezione "Disposizioni generali-Regolamenti generali" presente nella Sezione di 1°livello "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 12 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Claudio VAGNINI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Stefano CARLINI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Mauro MARABINI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)



U.O. SERVIZIO ASSICURATIVO PROVINCIALE

INVIATA:

- AL COLLEGIO SINDACALE in data **18/01/2017**
- ALLA CONFERENZA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE in data _____
- ALLA GIUNTA REGIONALE in data _____

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA'

In pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell'Azienda USL di Ferrara dal **18/01/2017** per 15 gg. consecutivi

- La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n. 50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)
- APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data _____ (decorsi i termini di cui all'art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)
- APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data _____ atto n. _____
- NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)**

REGOLAMENTO DI TUTELA LEGALE PER I DIPENDENTI DELL'AZIENDA USL DI FERRARA.

OGGETTO

Il presente regolamento , nel rispetto della normativa contrattuale vigente ,disciplina le modalita' e i criteri mediante i quali l'Azienda garantisce la tutela legale/ patrocinio legale a tutto il personale sia delle aree dirigenziali che del comparto, per l'attivita' svolta in sede istituzionale e intramoenia.

PRINCIPI GENERALI

L'istituto del patrocinio legale prevede che l'Azienda assicuri l'assistenza in sede processuale ai propri dipendenti in relazione alla tutela dei diritti ed interessi propri dell'Azienda medesima e limitatamente a fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, secondo i principi e con le modalita' stabilite dalla vigente contrattazione collettiva Area Dirigenza e Area Comparto.

L'Azienda, nella esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento per responsabilita' civile , penale o contabile nei confronti di un dipendente,per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di istituto,assume a proprio carico , a condizione che non sussista conflitto di interessi , ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, con le modalita' e alle condizioni del presente regolamento.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

-Art 25 CCNL 8/6/2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della dirigenza Sanitaria Professionale ,Tecnica Amministrativa

-Art 26 del CCNL del **20/9/2001** Comparto Sanita':

L'Azienda, nella tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile, contabile o penale nei confronti del dirigente/dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico , a condizione che non sussista conflitto di interessi , ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio , facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2.Qualora il dirigente/dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato.

In caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1 che comunque , non potra' essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente/dipendente , prosciolto da ogni addebito , non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovra' esigere dal dirigente/dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa

-DLG n.502 /92 e s.m.i.;

-DLG n.165/2003 e s.m.i.;

-L.n.20/1994 e s.m.i.

-Art 10 bis comma 10 DI .203/2005 convertito con L.248/2005;

-L.R E.R.n.13/2012 e s.m.i.,

-Delibera della Giunta Emilia Romagna n.1350 del 17/9/2012" Programma regionale per la Prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilita' civile nelle Aziende sanitarie "

-Direttiva Giunta Regione Emilia Romagna n.1079/2013;

-Determinazione della Direzione Generale Cura della Persona,Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n.11664-2016 del 20/7/2016

-Polizze assicurative RCT/RCO , patrimoniali vigenti tempo per tempo;

-Protocolli gestione sinistri vigenti tempo per tempo;

-D.M n.55/2014

-Regolamento aziendale per il funzionamento del CVS e per la gestione sinistri approvato con atto deliberativo del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Ferrara n.320 / 2012

DEFINIZIONI

- 1) **Dipendente:** personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con l'Azienda;
- 2) **Patrocinio o Tutela legale:** la messa a disposizione da parte dell'Azienda di un legale per la difesa del personale sottoposto a procedimento di responsabilit  penale, contabile o civile, per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio; in alternativa il rimborso ex post delle spese legali allo stesso titolo sostenute.
- 3) **Assistenza diretta:** assistenza legale con avvocato e consulente tecnico con oneri direttamente a carico dell'Azienda.
- 4) **Assistenza indiretta:** assistenza legale con avvocato scelto dal personale che anticipa le spese che verranno poi rimborsate dall'Azienda.
- 5) **Consulente tecnico di parte esperto:** che interviene per conto del personale o dell'Azienda in una consulenza tecnica disposta dal giudice nell'ambito di una procedura giudiziale o ATP.
- 6) **Sede giudiziale:** nell'ambito di un procedimento giudiziale civile, penale, amministrativo e contabile.
- 7) **Sede stragiudiziale:** procedure contenziose non giudiziali attivate a seguito di richieste di risarcimento danni e di ATP.
- 8) **Polizza RCT/RCO:** polizza stipulata dall'azienda a copertura della responsabilit  civile verso terzi o della responsabilit  verso prestatori di lavoro in caso di infortunio ,vigenti fino al 31/12/2016.
- 9) **Franchigia:** parte di danno che resta a carico dell'Assicurato(Azienda)
- 10) **Programma regionale:** programma regionale per la Prevenzione degli eventi avversi e la copertura di rischi derivanti da responsabilit  civile nelle Aziende sanitarie di cui alla L.R. n.13 del 7/11/2012 e della Direttiva della Regione E.R. n.1079/2013, programma a cui l'Azienda Usl ha aderito a partire dall'1/1/2017.
- 11) **Richiesta danni:** richiesta di risarcimento danni cui sono parificate: istanza di mediazione, ricorso per accertamento tecnico preventivo, citazione in giudizio, chiamata in causa, citazione quale responsabile civile, notifica avvio dell'indagine penale compreso provvedimento di sequestro disposto dall'Autorit  giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

PRESUPPOSTI

I presupposti per la concessione del patrocinio/ tutela legale sono:

a)-assenza di conflitto di interessi nel senso che i fatti e/o gli atti contestati al personale non devono essere in posizione di antinomia rispetto agli interessi dell'Azienda.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si verifica conflitto di interessi quando:

-L'Azienda stessa sporge denuncia verso un proprio dipendente o attiva un procedimento giudiziario nei confronti dello stesso;

-l'Azienda si costituisce parte civile in una vertenza in cui   coinvolto il personale;

-  ravvisabile una contrapposizione e/o estraneit  tra fini e interessi dell'Azienda e conseguenze della condotta del personale (es imputazione per falso ideologico);

-  in corso un procedimento disciplinare a carico del dipendente per il fatto contestato in sede giudiziaria.

La verifica dell'eventuale insussistenza del conflitto di interessi   effettuata ex ante dall'Azienda fin dall'inizio del procedimento giudiziario, in via discrezionale, sulla base degli elementi di fatto emergenti a seguito di una prima istruttoria (qualora il caso non rientri fra quelli coperti da polizza assicurativa aziendale di rct al 31/12/2016 o altre polizze aziendali vigenti) oppure anche ex post al

termine del procedimento in caso di assistenza indiretta, secondo la regolamentazione sotto riportata.

Qualora sussista il conflitto di interessi il dipendente non può beneficiare dell'assistenza diretta a carico dell'Azienda prevista dal 1° comma degli artt 25 e 26 Contratto Dirigenza e Comparto (successivo art del presente regolamento "Assistenza diretta")_ma_ di quella indiretta ex 2' comma artt 25 e 26 citati (successivo art del presente regolamento " Assistenza indiretta")

Se il dipendente viene successivamente prosciolto e si riscontra l'assenza del conflitto di interessi, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle finalità che lo hanno indotto a porre in essere il fatto , lo stesso avrà diritto al rimborso degli oneri sostenuti secondo i principi meglio delineati ai successivi articoli

Qualora il conflitto di interessi emerga nel corso del procedimento giudiziario che ha coinvolto il personale, per il proseguo dell'incarico si applicano i principi e le modalità operative dell'assistenza indiretta di cui al 2° comma artt 25 e 26 citati (v successivo art. relativo all"Assistenza indiretta").

b)-i fatti e/o atti del giudizio devono essere direttamente riferibili all'esercizio delle mansioni e compiti attribuiti al personale per il perseguimento dei fini istituzionali e quindi a "causa del servizio" e non "per semplice occasionalità del servizio".

c)-Il personale deve essere convenuto in giudizio e non parte attrice.

ASSISTENZA DIRETTA(1° comma artt 25 e 26 CCNLL citati)

Procedimenti penali e civili in materia di responsabilità sanitaria

Qualora il personale venga sottoposto a procedimento penale o civile, in materia di responsabilità professionale sanitaria per casi rientranti in diverse polizze assicurative aziendali vigenti tempo per tempo, la tutela legale viene garantita tramite un difensore scelto dal dipendente, in base alle condizioni contrattuali concordate con le diverse Compagnie Assicuratrici dell'Azienda, succedutesi nel tempo e con oneri a carico delle stesse., utilizzando il fac- simile di cui all'All.n.1.

Qualora la richiesta di tutela legale riguardi un procedimento penale non rientrante nelle suddette coperture assicurative, l'Azienda, qualora non vi sia conflitto di interessi garantisce fin dall'apertura del procedimento, l'assistenza legale: il dipendente potrà scegliere liberamente , su base fiduciaria un Legale compreso nell'elenco di Avvocati liberi-professionisti di comprovata esperienza in tale ambito, tenuto dall'Azienda e compilato a seguito di avviso pubblico.

In tal caso ogni rapporto economico sarà tenuto dall'Azienda, unicamente tramite il Servizio Assicurativo, alle condizioni di cui al contratto sottoscritto fra l'Azienda e i legali appartenenti a detto Elenco al momento della formazione dell'elenco stesso.

Nel caso in cui nel medesimo procedimento siano coinvolti più dipendenti, l'individuazione avverrà preferibilmente nei confronti di un solo legale ,fatti salvi eventuali aspetti di conflitto di interessi fra le diverse posizioni processuali che saranno valutate in accordo con l'Azienda.

Qualora la richiesta di tutela legale riguardi un procedimento civile non rientrante nelle suddette coperture assicurative , l'Azienda garantisce ,qualora non vi sia conflitto di interessi, la assistenza legale ,di norma fornendo al dipendente il medesimo avvocato scelto su base fiduciaria dall'Azienda stessa per la propria difesa civile nell'ambito dello stesso procedimento giudiziario(se convenuta in giudizio insieme al dipendente) attingendo dall'Elenco degli avvocati civilisti tenuto dall'Azienda e compilato a seguito di avviso pubblico.

In tal caso ogni rapporto economico sarà tenuto dall'Azienda, unicamente tramite il Servizio Assicurativo, alle condizioni di cui al contratto sottoscritto fra l'Azienda e i legali appartenenti a detto Elenco al momento della formazione dell'elenco stesso.

Nelle ipotesi di cui sopra , se il personale intende nominare, in sostituzione di quello proposto dall'Azienda un legale di sua esclusiva fiducia, gli oneri sono regolati in regime di assistenza indiretta.

Se vi è conflitto di interessi si applicano le norme dell'assistenza legale indiretta.

Procedimenti penali ,civili e amministrativi in genere diversi dalla responsabilità professionale sanitaria

Qualora la richiesta di tutela legale riguardi **procedimenti penali, civili in materie diverse dalla responsabilità professionale sanitaria**, non coperti da polizze assicurative aziendali, qualora non vi sia conflitto di interessi, l'Azienda garantisce fin dall'apertura del procedimento, la assistenza legale:il personale potrà scegliere liberamente , su base fiduciaria, un Legale compreso nell' elenco di Avvocati liberi-professionisti di comprovata esperienza tenuto dall'Azienda e compilati a seguito di avviso pubblico.

In tal caso ogni rapporto economico sarà tenuto dall'Azienda, unicamente tramite il Servizio Assicurativo e del Contenzioso, alle condizioni di cui al contratto sottoscritto fra l'Azienda e i legali appartenenti a detto Elenco al momento della formazione dell'elenco stesso.

Per quanto riguarda i procedimenti in materia di responsabilità amministrativa, i compensi verranno riconosciuti con le modalità di cui all'art. 10-bis, comma 10, D.L. n. 203/2005 e s.m.i. convertito in L. n. 248/2005, come sotto riportato.

In ogni caso l'assistenza legale viene riconosciuta limitatamente alla nomina di un solo difensore per cui qualora il dipendente abbia nominato un secondo difensore in aggiunta a quello già prescelto le relative spese non verranno assunte dall'Azienda né rimborsate.

ASSISTENZA INDIRETTA (2° comma artt.25 e 26 CCNLL Dirigenza e Comparto)

Nelle ipotesi in cui il dipendente intenda nominare , in sostituzione o a supporto di quello proposto dall'Azienda, un legale di sua esclusiva fiducia, gli oneri sono anticipati dal dipendente stesso e rimborsati dall'Azienda alle seguenti condizioni:

- a) conclusione favorevole del procedimento, come meglio descritto ai punti successivi;
- b) presentazione fattura quietanzata dal difensore, nella quale siano esplicitate le fasi e le singole attività difensive svolte;
- c) congruità della parcella:la parcella si intende congrua se contenuta nei limiti dei parametri minimi di cui al D.M n.155/2014 per un importo che comunque per ogni fase o voce del procedimento non potrà essere superiore al valore medio di liquidazione ridotto della misura massima consentita (applicando cioè le diminuzioni del 50% con diminuzione al 70% per la fase istruttoria ai sensi dell'art.4 del citato decreto) oltre al rimborso di una percentuale massima del 15 % per spese generali ai sensi dell'art.2 comma 2 D.M. n.55/2014 e oltre le spese vive documentate e motivate, analogamente al costo che sarebbe stato sostenuto direttamente dall'Azienda in regime di assistenza diretta.

In ogni caso il rimborso degli oneri legali al personale è limitato alle spese di un solo difensore,per cui qualora il dipendente abbia nominato un secondo difensore in aggiunta a quello già prescelto (anche se in assistenza diretta) le relative spese non verranno rimborsate.

In caso di possibile conflitto di interessi, il dipendente è ammesso solo all'assistenza indiretta.

ESCLUSIONI

- Non è prevista l'assistenza legale né diretta né indiretta del personale che riveste la qualità di parte civile in un processo penale
- Non è prevista l'assistenza legale né diretta né indiretta del personale che riveste la qualità di parte attrice in un processo civile.

ADEMPIMENTI del PERSONALE

Il dipendente coinvolto in un procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio è tenuto a:

- comunicare formalmente con immediatezza, fin dall'inizio del procedimento giudiziario, all'U.O Servizio assicurativo provinciale l'avvio del procedimento giudiziario e/o la ricezione di richiesta danni ,inviando al medesimo copia della atto giudiziario ricevuto ;
- trasmettere all'U.O Servizio assicurativo provinciale il modulo di cui all'Allegato n. 2 contenente l'opzione per l'assistenza diretta o indiretta ;
- in caso di opzione per l'assistenza diretta, il dipendente prendera' contatti con l'U.O.Servizio Assicurativo Provinciale per formalizzare la scelta del legale tra quelli messi a disposizione dall'Azienda con gli elenchi soprarichiamati;
- in caso di opzione per l'assistenza indiretta, il dipendente deve indicare i riferimenti del difensore prescelto , impegnandosi per conto dello stesso ad informare l'Azienda sull'andamento delle singole fasi processuali e sull'esito della causa.

In caso di revoca del mandato al difensore e di nomina di nuovo difensore , l'Azienda è comunque tenuta negli stessi termini indicati nella presente procedura e senza duplicazione di spese .

Il dipendente è tenuto a comunicare all'Azienda il possesso di eventuale polizza assicurativa personale di tutela legale a copertura di oneri difensivi sostenuti ai sensi dell'art.1910 c.c.

Il dipendente che non si attiene agli adempimenti di cui alla presente procedura non puo' avvalersi dell'istituto contrattuale del patrocinio legale e/o del rimborso di qualsivoglia onere difensivo.

ADEMPIMENTI DELL'AZIENDA

Qualora sussistano i presupposti dell'ammissione al patrocinio legale in regime di assistenza diretta , con particolare riferimento all'ipotesi del conflitto di interessi ,l'U.O Servizio assicurativo Provinciale sottopone al dipendente l'Elenco dei legali da scegliere.

Nell'ipotesi in cui il dipendente dichiara di volersi avvalere di un legale di propria fiducia nelle rispettive ipotesi di conflitto di interessi, di propria scelta in sostituzione o a supporto di quello indicato dall'Azienda , il Servizio prende atto della relativa comunicazione e si applica il regime dell'assistenza indiretta.

ADEMPIMENTI DEL PERSONALE IN CASO DI CONCLUSIONE DEFINITIVA DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN CASO DI ASSISTENZA INDIRETTA.

Nel caso di conclusione definitiva favorevole del procedimento giudiziario, il dipendente che ha nominato un legale di propria esclusiva fiducia (assistenza indiretta), sara' ammesso , previa richiesta, al rimborso degli oneri sostenuti nei limiti dei parametri minimi di cui al DM n.55/2014, presentando all'U.O Servizio assicurativo Provinciale la seguente documentazione:

- a) istanza di rimborso di cui al modulo allegato n.3
- b) provvedimento conclusivo del giudizio con indicazione della data in cui la sentenza è passata in giudicato o decreto di archiviazione in sede penale che escluda la responsabilita'
- c) fattura quietanzata da parte del difensore nella quale siano esplicitate le fasi e le singole attivita' difensive svolte, quantificata secondo i parametri minimi di cui al DM n.55/2014;
- d) copia della documentazione di causa eventualmente in precedenza non prodotta
- e) dichiarazione di non aver ricevuto rimborso allo stesso titolo da parte di Istituti/Compagnie di Assicurazione.

RIMBORSO DELLE SPESE IN ASSISTENZA INDIRETTA

In via generale, l'Azienda, alla conclusione definitiva favorevole (con sentenza passata in giudicato o decreto di archiviazione in sede penale che escluda la responsabilita'), qualora accerti l'insussistenza del conflitto di interessi inizialmente presunto, rimborsera' al dipendente , sussistendone le ulteriori condizioni , le spese legali sostenute in assistenza indiretta nel suddetto limite dei valori minimi di cui al D.M.n55/2014.

Procedimento penale

In caso di procedimento penale, l'Azienda rimborsera' le spese sostenute dal dipendente in assistenza indiretta , in presenza delle condizioni richieste, subordinatamente alla esclusione del conflitto di interessi che va valutato in concreto qualora la sentenza definitiva (passata in giudicato) sia pronunciata con formula assolutoria.

E' escluso il rimborso in presenza di sentenze con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia, remissione di querela, archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilita') né a fronte di sentenza di patteggiamento o di oblazione.

E' ammesso il rimborso delle spese legali sostenute a seguito di indagini preliminari concluse con l'Archiviazione della notizia criminis; in tal caso è pero' necessario che la formulazione del decreto di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Procedimento contabile

Per quanto attiene i **procedimenti amministrativo/contabili** alla conclusione definitiva del procedimento contabile, in caso di proscioglimento del dipendente, l'Azienda rimborsera' lo stesso nei limiti della somma liquidata con sentenza dal giudice contabile quale rimborso spese legali ai sensi del Art 10 bis comma 10 DI .203/2005 convertito con L.248/2005

ONERI DEL CONSULENTE TECNICO

Nel caso di assistenza diretta le spese del consulente tecnico nominato dal giudice sono anticipate dall'Azienda salvo richiederne il rimborso al dipendente al termine del procedimento negli stessi termini e secondo gli stessi limiti di cui alla presente procedura.

In caso di assistenza indiretta , tali oneri sono a carico del dipendente , salvo rimborso in caso sussistano i presupposti sopraindicati.

Se le spese di consulenza tecnica riguardano procedimenti giudiziari per casi rientranti nella copertura di polizza in vigore fino al 31/12/2016 o in polizze vigenti tempo per tempo, dette spese sono a carico delle diverse Compagnie assicuratrici in base alle condizioni contrattuali concordate .

Per quanto attiene la consulenza tecnica di parte (sempre per casi non coperti da polizze assicurative aziendali) la stessa potra' essere svolta , per i contenziosi in materia di responsabilita' professionale sanitaria, tramite i medici legali del Servizio Comune di medicina legale, qualora non vi sia conflitto di interessi senza oneri aggiuntivi.

In caso di scelta da parte del dipendente di un consulente tecnico di parte in aggiunta a quelli interni, i relativi oneri saranno a carico del dipendente stesso.

In caso di scelta di un consulente tecnico di parte in sostituzione del medico legale del Servizio Comune qualora non vi siano i presupposti per presunto conflitto di interessi ovvero per altre ragioni, i relativi oneri sono a carico del dipendente e saranno rimborsati al termine del procedimento , nei limiti dei parametri minimi o n mancanza secondo valutazione di congruita' del relativo Ordine/Collegio Professionale.

In ogni caso il rimborso degli oneri al dipendente è limitata ad un solo consulente che si potra' avvalere dell'opera professionale di uno specialista.

TRANSAZIONI

A seguito di accordo transattivo a definizione del procedimento giudiziario, le spese legali fin a quel momento sostenute dal dipendente in regime di assistenza indiretta rimangono a carico del

dipendente stesso (non essendoci una sentenza definitiva che escluda la sua responsabilità);
quelle anticipate dall'Amministrazione in regime di assistenza diretta rimangono a carico di quest'ultima , salvo eventuale successiva condanna del dipendente per dolo o colpa grave da parte della Corte dei Conti e sulla base di quanto previsto da detta sentenza .

ALLEGATI

- 1) istanza di tutela legale (per i casi rientranti in polizze assicurative aziendali vigenti fino al 31/12/2016)
- 2) istanza di patrocinio legale (per i casi non rientranti in polizze assicurative aziendali vigenti fino al 31/12/2016)
- 3) istanza di rimborso spese
- 4) convenzione fra l'Azienda Usl di Ferrara e gli Avvocati di cui all' elenco aziendale.

**Fac-simile richiesta di tutela legale per
i sinistri rientranti nelle polizze
assicurative aziendali vigenti al
31/12/2016.**

All'Azienda USL di Ferrara
U.O. Servizio Assicurativo Provinciale
Via Cassoli 30
44121 FERRARA

Il Sottoscritto _____ (qualifica) _____
_____ in attività presso _____,
residente in _____ Via _____ n.
_____ tel. _____, ai sensi della normativa vigente:

CHIEDE

di usufruire dell'assistenza legale nel procedimento _____
promosso da _____ per
fatti occorsi in data _____ e che di seguito si descrivono:

Comunica al proposito di aver conferito mandato all'Avv. _____ del Foro
di _____ con studio sito in _____
tel. _____ fax. _____ - e mail _____

Comunica altresì il nominativo del consulente medico individuato per il citato procedimento:

Dr. _____ con studio in _____
Tel. _____ fax. _____ - e mail _____

Dichiara

(cancellare la dichiarazione che NON corrisponde alla situazione assicurativa personale)

di **essere** assicurato anche personalmente con le sotto indicate polizze:

- rischio _____ polizza n. _____
Compagnia di Assicurazione _____ agenzia di _____
- rischio _____ polizza n. _____
Compagnia di Assicurazione _____ agenzia di _____

oppure

di **non essere** assicurato anche personalmente.

Distinti saluti.

(data) _____

(firma) _____

documenti allegati:

- copia della comunicazione giudiziaria o altro documento dal quale siano rilevabili i fatti
- altro (specificare) _____

**Fac-simile di richiesta di patrocinio
legale ex artt.25 e 26 CCNLL
Dirigenza e Comparto**

All'Azienda USL di Ferrara
U.O. Servizio Assicurativo Provinciale
Via Cassoli 30
44121 FERRARA

Il Sottoscritto _____ (qualifica) _____
_____ in attività presso _____,
residente in _____ Via _____ n.
_____ tel. _____, ai sensi della normativa vigente:

CHIEDE

di usufruire dell'assistenza legale nel procedimento _____
promosso da _____ per
fatti occorsi in data _____ e che di seguito si descrivono:

CHIEDE

A) Di poter usufruire dell'assistenza diretta ai sensi del 1° comma dell'art. 25 del CCNL 8/6/2000 Area dirigenziale(o ai sensi del 1° comma dell'art. 26 del CCNL 20/9/2001 Area Comparto)e pertanto di individuare ,in accordo con l'Azienda Usl , il proprio difensore nell'ambito dell'elenco degli avvocati tenuto dall'Azienda Usl , qualora non vi sia conflitto di interessi.

Oppure

B)Di poter usufruire dell'assistenza indiretta ai sensi del 2° comma dell'art. 25 del CCNL 8/6/2000 Area dirigenziale (o ai sensi del 2° comma dell'art. 26 del CCNL 20/9/2001 Area Comparto)

Comunica secondo tale opzione di cui al punto **B)** di aver conferito mandato all'Avv.
_____ del Foro di _____ con studio sito in
_____ tel . _____ fax.
_____ - e mail _____

Comunica altresì il nominativo del consulente medico individuato per il citato procedimento:

Dr. _____ con studio in _____
Tel. _____ fax. _____ - e mail _____

Dichiara

(cancellare la dichiarazione che NON corrisponde alla situazione assicurativa personale)

di **essere** assicurato anche personalmente con le sotto indicate polizze:

- rischio _____ polizza n. _____
Compagnia di Assicurazione _____ agenzia di _____

○ rischio _____ polizza n. _____
Compagnia di Assicurazione _____ agenzia di _____

oppure

di **non essere** assicurato anche personalmente.

Distinti saluti.

(data) _____

(firma) _____

documenti allegati:

- copia della comunicazione giudiziaria o altro documento dal quale siano rilevabili i fatti
- altro (specificare) _____

**Fac-simile istanza di rimborso spese
legali**

All'Azienda USL di Ferrara
U.O. Servizio Assicurativo Provinciale
Via Cassoli 30
44121 FERRARA

Il Sottoscritto _____ (qualifica) _____
_____ in attività presso _____,
residente in _____ Via _____ n.
_____ tel. _____, atteso:

- di aver usufruito dell'assistenza indiretta ai sensi del 2° comma dell'art 25 del CCNLL 8/6/2000 Area Dirigenziale oppure del 2° comma dell'art 26 del CCNL. 20/9/2001 Area Comparto, per il procedimento giudiziario ad oggetto.....che lo ha visto coinvolto e per il quale ha nominato l'Avv.... con studio legale in _____ ;

- che il suddetto procedimento giudiziario si è concluso con sentenza favorevole del... (specificare l'Organo giudiziario : Gip, Tribunale , Corte d'Appello ecc...) passata in giudicato in data ...oppure . provvedimento di Archiviazione del...in data

CHIEDE

il rimborso delle spese sostenute per la difesa nel suddetto procedimento.

Allega a tal fine :

- a) provvedimento conclusivo del giudizio con indicazione della data in cui, in caso di sentenza ,la stessa è passata in giudicato;
- b) fattura quietanzata da parte del difensore nella quale siano esplicitate le fasi e le singole attività difensive svolte quantificata secondo i parametri minimi di cui al DM n.55/2014;
- c) copia della documentazione di causa eventualmente in precedenza non prodotta
- d) dichiarazione di non aver ricevuto rimborso allo stesso titolo da parte di Istituti/Compagnie di Assicurazione.

Distinti saluti.

(data) _____

(firma) _____

CONVENZIONE GENERALE

Disciplina degli incarichi per la difesa del personale dell'Azienda Usl di Ferrara in applicazione dell'istituto del patrocinio legale ai sensi della vigente contrattazione collettiva nonché per la difesa dell'Azienda Usl di Ferrara nel contenzioso in materia di responsabilita' professionale sanitaria.

Premesso che :

-l'art 25 comma1 del CCNL 08/06/2000 Aree Dirigenziali e l'art.26 comma 1 del CCNL integrativo del 20/9/2001 Area Comparto Sanita' disciplinano l'istituto del patrocinio legale disponendo che l'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento penale, civile o amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento di compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento per tutti i gradi del giudizio facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

-la sottoscrizione della presente Convenzione Generale è condizione necessaria per l'effettivo inserimento nell'elenco dei fiduciari e per il successivo conferimento di incarichi professionali;

-la presente Convenzione vincola le parti, in caso di conferimento di incarico, al rispetto delle condizioni sotto indicate, non costituendo tuttavia in capo all' Azienda alcun obbligo ed in capo al Legale , alcun diritto, in ordine al conferimento dell'incarico stesso che dipendera' dalla scelta del dipendente e dalla sussistenza dei presupposti fissati dal CC.NN.LL. in caso di patrocinio legale dei dipendenti e dalla scelta dell' Azienda in caso di contenzioso che coinvolge l'Azienda Usl.

Art. 1 Oggetto

Il presente documento disciplina le condizioni generali relative all'affidamento di incarichi professionali di difesa in giudizio del personale dell'Azienda Usl di Ferrara, unitamente al regolamento aziendale di tutela legale nonché per l'affidamento di incarichi di difesa dell'Azienda Usl di Ferrara in materia di responsabilita' professionale sanitaria.

a)Affidamento di incarichi da parte del personale dell'Azienda Usl di Ferrara per responsabilita' professionale sanitaria

Procedimenti penali

L'Elenco verra' utilizzato per l'affidamento di incarichi libero-professionali di patrocinio legale per la difesa in giudizi penali in materia di responsabilita' professionale sanitaria del personale dell'Azienda Usl di Ferrara nei casi di richiesta di patrocinio legale ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro (1° comma degli artt.25 e 26 CC.NN.LL. Comparto e Dirigenza del SSN) nell'ambito del "Programma Regionale per la gestione diretta dei sinistri per responsabilita' civile" e secondo le modalita' del regolamento aziendale di tutela legale.

La individuazione del legale nell'ambito dell'Elenco è rimessa alla libera scelta da parte del personale coinvolto personalmente in un procedimento.

Nel caso in cui nel medesimo procedimento siano coinvolti piu' dipendenti, l'individuazione avverra' preferibilmente nei confronti di un solo legale, fatte salve evidenti diverse posizioni processuali.

I dipendenti potranno scegliere un professionista iscritto ad un Foro diverso da quello del luogo in cui ha sede il Tribunale competente , ma in tal caso il legale prescelto non potra' chiedere oneri aggiuntivi per le eventuali spese di domiciliazione.

Procedimenti civili: nel caso di procedimenti civili che vedano coinvolti simultaneamente l'Azienda Usl di Ferrara e i suoi dipendenti , verra' individuato, qualora non sussista conflitto di interessi, un unico professionista che difenda sia l'Azienda che i dipendenti interessati al caso , sempre attingendo dal suddetto Elenco e alle medesime condizioni previste.

In entrambi i casi di difesa penale o difesa civile è fatta salva la facolta' del dipendente di nominare un legale di propria esclusiva fiducia, ai sensi e secondo le modalita' del 2° comma degli artt 25 e 26 dei vigenti CC.NN.LL Comparto e Dirigenza del SSN.

La presente Convenzione Generale non si applica ai procedimenti civili o penali rientranti nelle coperture assicurative di polizza in vigore fino al 31/12/2016.

I legali iscritti nell'Elenco potranno essere utilizzati ogniqualvolta ai dipendenti vengano addebitate responsabilita' per fatti avvenuti per ragioni d'ufficio.

b) Affidamento di incarichi da parte dell'Azienda Usl di Ferrara in materia di responsabilita' professionale sanitaria

L'Elenco è utilizzabile altresì per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda Usl di Ferrara per il contenzioso civile in materia di responsabilita' professionale sanitaria , anche nei casi in cui sia citata in giudizio la sola Azienda Usl, nell'ambito del "Programma Regionale per la gestione diretta dei sinistri per responsabilita' civile"

Fermo restando che l'incarico da parte dell'Ente ha natura fiduciaria , dovendo essere assegnato esclusivamente nel rispetto dell'art.4 del D.lvo n.50/2016, l'Azienda Usl di Ferrara conferisce gli incarichi a propria tutela nei procedimenti di cui all'art 17 lett.d del D.lvo n.50/2016 , attingendo dall'elenco costituito ai sensi del presente avviso.

A tal fine verra' valutato dall'Azienda lo svolgimento di incarichi per Enti Pubblici sanitari per la responsabilita' professionale sanitaria anche in difesa del relativo personale.

L' incarico si perfeziona poi con la sottoscrizione fra le parti, Azienda Usl di Ferrara e Avvocato incaricato, di specifico contratto di prestazione d'opera professionale in conformita' e in esecuzione della delibera del Direttore Generale di conferimento dell'incarico e di approvazione del preventivo presentato dal professionista.

Art 2 Natura dell'incarico

Gli incarichi di cui alla presente Convenzione generale costituiscono prestazione d'opera professionale ai sensi dell'art.2229 e segg.ti del Codice Civile.

Art 3 Accettazione dell'incarico

IL legale incaricato si impegna a tenere costantemente aggiornato in caso di patrocinio legale oltre che il proprio assistito anche l'Azienda stessa e comunque quest'ultima , in caso di contenzioso che la coinvolga, sull'andamento del procedimento, fornendo in formato elettronico via pec copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferitogli oltre a rendere, su richiesta dell'Azienda, una relazione riepilogativa sullo stato dell'incarico conferito , con indicazione ,ove possibile ,di eventuali previsioni in ordine all'esito finale della controversia.

Si impegna a collaborare con il medico legale messo a disposizione dall'Azienda Usl per la gestione del caso.

Si impegna a rispettare il regolamento aziendale di tutela legale.

Si rende disponibile ad intervenire al CVS senza oneri aggiuntivi per i casi oggetto di incarico di difesa, su invito e richiesta dello stesso, senza oneri aggiuntivi.

Nel caso di conflitti di interessi che dovessero insorgere nel corso del procedimento , il professionista dovrà prontamente dichiarare tale situazione ed astenersi dal proseguire nelle attività di assistenza e difesa.

Il professionista si impegna a mantenere la riservatezza e la segretezza in relazione agli incarichi conferiti nonché a rispettare le norme deontologiche forensi e il Codice di Comportamento dell'Azienda Usl di Ferrara approvato con atto deliberativo n.14 del 27/1/2014 consultabile al link <http://www.ausl.fe.it/azienda/organizzazione/amministrazione-trasparente/codice-disciplinare/allegato2codiceconindice.pdf>.

Art. 4 Conferimenti di incarichi di consulenze medico legali e/o specialistiche.

Qualora nel corso del procedimento emerga la necessita' di procedere alla nomina di consulenti, il professionista incaricato della difesa si impegna ad informare l'Azienda.

Di norma l'Azienda, per i procedimenti che riguardano la responsabilita' professionale sanitaria che la vedono coinvolta mette a disposizione un medico legale interno afferente alla Medicina Legale aziendale e/o uno specialista in altra disciplina dipendente dell'Azienda in relazione alle necessita'. Se nell'Azienda Usl non ci sono disponibilita' o professionalita' adeguate all'oggetto della consulenza, la scelta del consulente esterno deve essere condivisa e previamente autorizzata dalla Direzione dell'Azienda, anche ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al professionista.

Per quanto attiene i procedimenti civili e penali che vedono coinvolti i dipendenti, l'Azienda mette a disposizione un medico –legale soltanto in presenza dei presupposti di cui al 1° comma dell'art.1 dei CC.NN.LL.Dirigenza e Comparto, previa valutazione della insussistenza del conflitto di interessi.

Al di fuori dei casi sopradescritti, le nomine di consulenti saranno con oneri a carico del dipendente ed il legale si impegna ad informare il dipendente stesso in merito alla disciplina di cui sopra.

Art. 5 Onorari riconosciuti al legale

All'avvocato incaricato sara' liquidato il compenso spettante , quale corrispettivo per l'effettiva attivita' svolta, secondo i parametri minimi di cui al DM n.55/2014 per un importo che comunque per ogni fase o voce del procedimento non potra' essere superiore al valore medio di liquidazione ridotto della misura massima consentita (applicando cioe' le diminuzioni del 50% con diminuzione al 70% per la fase istruttoria ai sensi dell'art.4 del citato decreto) oltre al rimborso di una percentuale massima del 15 % per spese generali ai sensi dell'art.2 comma 2 D.M. n.55/2014 e oltre le spese vive documentate e motivate

A tal fine il professionista dovra' presentare un dettagliato preventivo di spesa in linea con i parametri minimi di cui al DM citato.

Il preventivo dovra' essere redatto in base al valore della controversia indicato nell'atto giudiziario da parte attrice ai fini del contributo unificato.

Nel caso di causa di valore indeterminabile, lo scaglione di riferimento, è da intendersi riferito allo scaglione fra € 26.000,01 ad € 52.000,00.

Se l'avvocato assiste nel medesimo procedimento piu' soggetti aventi la medesima posizione processuale, si applicano le norme previste dal DM n.55/2014.

Per i procedimenti di mediazione è riconosciuto un importo massimo di 500 euro oltre oneri accessori e spese vive.

Art. 6 Modalita' di corresponsione del compenso

L'avvocato potra' chiedere anticipi di somme quali fondo spese , in misura non superiore al 25% del preventivo oltre a spese vive documentate , mediante l'emissione di una fattura elettronica a titolo di acconto soggetta ad IVA, cassa di previdenza e ritenuta d'acconto.

Il professionista dovra' preventivamente inviare una nota pro-forma a saldo delle competenze maturate

Per quanto riguarda i procedimenti in materia di responsabilita' amministrativa, i compensi verranno riconosciuti con le modalita' di cui all'art. 10-bis, comma 10, D.L. n. 203/2005 e s.m.i. convertito in L. n. 248/2005.

Il professionista provvederà all'invio della fattura elettronica entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione scritta della nota pro-forma oggetto di fattura da parte dell'Azienda.

L'Azienda si impegna a provvedere alla liquidazione entro i successivi 90 giorni da ricevimento fattura.

Come per il preventivo, anche il progetto di fattura e la fattura elettronica dovranno contenere un'analitica descrizione delle attività svolte in esecuzione dell'incarico con indicazione, per ciascuna voce, degli onorari e dei diritti applicati, nonché delle spese sostenute.

Art. 7 Conflitto di interessi fra Azienda e dipendente

In caso di sopravvenuto conflitto di interessi che verrà tempestivamente comunicato dal Legale, ogni onere connesso al mandato già conferito, in caso di patrocinio legale, sarà a carico del dipendente con applicazione delle condizioni previste dall'art.25,2° comma del CCNL 8/6/2000 Aree Dirigenziali e dall'art 26,2° comma del CCNL integrativo del 20/9/2001 Area Comparto sanità'.

Art. 8 Cancellazione dall'Elenco

In caso di condotte del Legale in violazione degli impegni assunti con il presente accordo, il nominativo verrà cancellato dall'Elenco.

La cancellazione può avvenire inoltre su semplice richiesta del Legale al completamento degli incarichi in corso.

Per accettazione _____